

giova meglio lasciare il Governo giudice dell'opportunità di questa pubblicazione, e meglio ancora lasciarne giudici i singoli arrestati, i quali potrebbero essere alle volte lesi nel loro onore ed interesse pel fatto stesso della pubblicazione, soprattutto nei casi in cui la perquisizione domiciliare o l'arresto non abbiano seguito di sorta.

Laonde, e per la poca efficacia della disposizione in se stessa anche nell'intenzione dell'onorevole deputato, e per gli altri inconvenienti che ne potrebbero derivare, la vostra Commissione credrebbe inopportuna l'aggiunta proposta di questo paragrafo.

DEGIORGI. Dietro le spiegazioni date ritiro la mia proposta. (*Bene!*)

IL PRESIDENTE. Viene ora l'aggiunta del deputato Demarchi, che invito a svilupparla.

DEMARCHI. Poche parole basteranno a provare la necessità dell'articolo d'aggiunta da me proposto, il quale tende a supplire una dimenticanza. Senza una disposizione di questa natura la legge che discutiamo sospenderebbe, non solamente in tutto o in parte le libertà sancite dagli articoli 26, 27, 28 e 32 dello Statuto, ma eziandio quelle che sono assicurate ai senatori ed ai deputati dagli articoli 37 e 45. Ora l'inviolabilità dei senatori e dei deputati è privilegio indispensabile all'indipendenza del loro carattere e del loro voto, anzi è condizione tale, senza cui alcuni forse non oserebbero avversare il potere, per oneste che siano le mani in cui si trovi. Potrei stemperare questa considerazione in un lungo discorso, ma, oltrechè non voglio tediare la Camera, sono persuaso che invano tenterei di aggiungere maggiore evidenza ad una cosa per se stessa evidentissima.

IL PRESIDENTE. Dimando se l'aggiunta del deputato Demarchi è appoggiata.
(È appoggiata.)

BONELLI. Credo che una semplice osservazione basti per far conoscere la portata dell'aggiunta del deputato Demarchi. Qui si tratta di una legge di eccezione in cui si accorda al Governo la facoltà dell'arresto personale, oltre i casi contemplati dalla legge generale permissiva dell'arresto nei modi da essa stabiliti; con questa legge non può quindi derogarsi alla legge speciale da cui viene contemplato il caso dei deputati e dei senatori, dichiarati in modo d'eccezione alla legge generale inviolabili; per togliere questa garanzia speciale ci vorrebbe un'altra legge speciale, quando pure fosse possibile, rimpetto al principio di sovranità del Parlamento. E per ciò credo che non sia il caso di ammettere l'aggiunta del deputato Demarchi.

DEMARCHI. Tutte le libertà che si sospendono con questa legge sono pure assicurate dallo Statuto, e per la ragione che si aboliscono esse, o si sospendono, rimarrebbero sospese anche le altre, se non si fa una menzione speciale.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione troverebbe un mezzo di conciliare i desiderii del deputato Demarchi, ed anche di togliere ogni dubbio: veramente non si poteva nemmeno supporre che potesse cadere dubbio sull'inviolabilità dei deputati e dei senatori. Ma, ammesso un tal dubbio in massima, allora crederei che a vece di dire come ha detto l'onorevole Demarchi, si usassero piuttosto le parole: « non s'intende per nulla innovato, nè si intende derogato con queste disposizioni alle disposizioni che riguardano i deputati. »

DEMARCHI. Io non ho difficoltà di unirmi a questa redazione.

BROGLIO. Pare che le parole più concise e precise sarebbero queste: « colla presente legge non si intende derogato agli articoli 37 e 45 dello Statuto ».

BROFFERIO. Signori, con questa legge che stiamo per sancire, noi sospendiamo la libertà dei cittadini, e ritorniamo in Piemonte alle antiche ritorte. E mentre i deputati non hanno ribrezzo a violare il santuario delle cittadine franchigie, è egli giusto, è egli santo che pongano se medesimi sotto la salvaguardia dello Statuto da essi medesimi manomesso?

Giacchè noi sospendiamo la libertà degli altri, dobbiamo sospenderla anche per noi, altrimenti l'opera nostra sarà riputata ingenerosa ed ingiusta. (*Applausi*)

Nè si dica che il deputato, quando non si trovi all'ombra della propria incolumità, si senta venir meno l'usato ardire per censurare le opere dei ministri. Io ho miglior opinione di voi e di me; e l'opera nostra sarà tanto più meritevole quanto sarà più coraggiosa.

La Convenzione nazionale dettava la legge dei sospetti, ma sospendeva la vindice spada sopra il proprio capo. La repubblica di Venezia sanciva terribili decreti contro i delitti di Stato, ma vi andava sottoposto lo stesso Consiglio dei dieci, e la scure di San Marco cadeva sul collo dei dogi.

Io deploro che noi sull'aurora della libertà già ci troviamo condotti ai più oscuri tempi delle reazioni rivoluzionarie; ma se è vero che abbia per noi il Piemonte a vedersi tolte, anche per poco, le istituzioni sue, non sia mai vero che i deputati escludano se medesimi dal sacrificio universale. L'onore lo vuole, la giustizia lo comanda. (*Vivi applausi dalle tribune*)

MELLANA. Le parole del signor Brofferio chiedono una spiegazione. Esso gettava da questa tribuna tali parole che, ove fossero accolte dai male informati, potrebbero far tacciare di poco patriottismo i deputati, quasi togliessero la libertà agli altri per conservarla a se soli. Noi abbiam voluto, nel concedere questi straordinarii poteri, che il paese avesse una garanzia nel tenere riunito il Parlamento.

Ora io domando al signor Brofferio: se si toglie la libertà individuale ai deputati, come si potrà dire che il Parlamento si trovi riunito?

Questo appello di parole generose, dette male a proposito, io lo rigetto, e dico che sta la generosità appunto in noi, perchè vogliamo sedere permanentemente nella Camera per difendere appunto la libertà dei nostri concittadini. (*Bene! Bravo!*)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non avrei nessuna difficoltà a che fosse ammesso questo emendamento, poichè nello spirito della legge, e nei termini in cui il progetto era stato fatto, non si era certo inteso di assoggettare alle disposizioni comuni i deputati.

Ma i deputati sono in una condizione speciale, la quale ad essi assicura la libertà; quindi sarebbe stata necessaria una disposizione particolare, la quale li privasse anche di questo diritto speciale. Ora, non essendovi nel progetto questa disposizione particolare, sarebbe inutile che si facesse una dichiarazione la quale maggiormente gli assicurasse.

Io credo che vi sia una grande differenza tra i deputati e gli altri cittadini; e questa differenza si riconosce dallo Statuto stesso. Quantunque tutti siano cittadini, e deputati e non deputati, tuttavia lo Statuto ha voluto in un modo speciale assicurare la libertà dei deputati, appunto perchè nella libertà dei deputati consiste la garanzia anche degli altri cittadini; quindi io sono perfettamente d'accordo col deputato Demarchi nel principio che, cioè, debba essere illesa la libertà dei deputati, che la libertà dei deputati non possa essere compromessa anche in forza di queste disposizioni; ma io credo che sia totalmente inutile la dichiarazione che intende di aggiungere, ed è in questo senso soltanto che io dichiaro di non ammettere la redazione dell'articolo proposto.